

Rapporto letto nell'Adunanza straordinaria del 6 Ottobre 1861 dal Comm.
 Senatore Ubaldo Martucci a nome della Commissione accademica, congo-
 sta di essa, del Senatore Car. Enrico Poggi, e del deputato Car. Ferdinando Andronico, sulla
 memoria relativa alla abolizione della pena di morte letta dal Car. Superintendente
Francesco Domenico nell'adunanza ordinaria del 12 Maggio 1861.

Nell'Adunanza ordinaria del 12 Maggio di quest'anno, il socio Car. Prof. Francesco Bonaiuti, tanto benemerito ordinatore e soprintendente dell'Archivio centrale di Stato, di che si trova quest'opera di Dante e di Machiavelli, leggeva una sua memoria, nella quale discorreva della pena di morte, e concludeva come nella nuova costituzione dell'Italia conviene chiedere al Parlamento nazionale che non sia senta nel futuro Codice, perché contraria ai principi della giustizia e alla civiltà.

L'omonimo nostro Presidente disse incarico al Senatore Car. Enrico Poggi, al Deputato Car. Ferdinando Andronico di andare a prendere in esame la detta memoria, e farne rapporto all'Accademia.

Letta quindi per cinque deliberazioni che quanto

rapporto fosse letto nella adunanza straordinaria adunata.

L'ufficio di relatore era voluto in miei colleghi affidato a me, che sento tutto il peso di questo onore non tanto perché l'argomento è per sé stesso grave e difficile, quanto ancora perché nel breve tempo che può essere concesso a una lettura accademica non è dato di svolgere come si converrebbe il lungo tema, ma conviene limitarsi a brevi cenni.

Dubitai anche dappoi che potesse sembrare opportuno il discorrere della pena di morte in una adunanza, che è principalmente destinata ad onorare i morti e trionfare accorci alla festa solenne della morte dei padri delle Arti e delle Industrie nazionali, qui invasi da ogni parte d'Italia. Se non che l'argomento fu poi svincolato dal pensiero, che se quella grandissima è una manifestazione di civiltà, anzi la questione relativa alla pena di morte si riduce a questione di civiltà.

Riguardando sotto questo aspetto l'argomento dell'attuale rapporto, eccomi a distinguere l'ufficio affidato chiedendo che mi sia concesso, per comodo di esposizione, di

parlare in mio nome, per quanto non faccia che riferire
il giudizio della Commissione.

La memoria del Cav. Prof. Bonaini fu riassunta
in questi due parole, "che la pena di morte, come sovra-
"naturalmente ingiusta, è incompatibile con i principi di civiltà
"così maturo".

La maggioranza della Commissione ha creduto che
il rapporto, per rispondere alle interrogazioni del Cav. Bonaini
e dell'Accademia, non poteva fare a meno di toccare
due questioni:

1.^a questione: La pena di morte è sovrannaturalmente
ingiusta, lo che equivale a umanamente, assolutamente
illegittimo?

2.^a questione: La civiltà di tutti le parti d'Italia
ha o consenta l'abolizione?

Questo sistema pare indispensabile, perché se con
principj di diritto posti dalla scienza conviene fuori di
controversia fosse dimostrata la illegittimità assoluta
della pena di morte, rimarrebbe superfluo l'occuparsi
della ricerca, se debba abolirsi come incompatibile colla

civiltà attuali. Ciò che è ingiusto assolutamente, lo è
così in tempi civili, come in tempi meno civili.

Vediamo dunque prima di tutto se la pena di morte
può dirsi intrinsecamente ingiusta.

Chiunque ha preso in questi ultimi tempi a
discorrere della pena di morte, ed ha voluto propugnarne la
abolizione, ha sempre invocato l'autorità del Marchese
Carlo Beccaria, il cui libro Dei delitti e della pena, piena
di nobili, ma gravi di utili pensamenti e di sentenze generi-
te fece nel secolo passato una vera rivoluzione nella
scienza criminale. Un insigne Criminologo francese, che quel
libro ha tradotto e commentato, diceva, pochi anni or sono,
"il pensiero del Beccaria andava molto più in là del suo
"tempo, poiché anche oggi quando la maggior parte delle
"sue idee sono state consacrate dalla legislazione, il
"progresso sembra consistere nell'adottare quelle che non
"vi sono ancora penetrate."

Il Cav. Paravia non specificò le ragioni per le
quali ritene che la pena di morte sia intrinsecamente
ingiusta. Ma come anch'egli invocò l'autorità di

Becaria, e da vedersi con quel ragionamento il merito
 se Becaria volerà provare la illegittimità della pena
 di morte.

È molto semplice questo ragionamento. La sovrani-
 tà e la legge, egli dice, non sono che una somma
 di minime porzioni della privata libertà da ciascuno co-
 duta nell'atto della associazione. Ma nel minimo sa-
 crificio della libertà di ciascuno non si potrà esser quello
 del massimo per tutti i beni, la vita, perché l'uomo non
 avendo piacere di uccidersi non poteva dar questo di-
 ritto alla società intera. Non è dunque la pena di mor-
 te un diritto.

Il quel ragionamento è conseguenza dei principi
 di quella scuola francese, che prevalsero nel passato se-
 colo, e che fa nascere i diritti e i doveri da parte oppo-
 sti e da remissioni. Ma la vera idea del diritto nasce
 dalla naturale necessità. E non è bisogno solo dell'indivi-
 duum danno origine alla idea del diritto. In una società
 civile esistono le esigenze degli individui, del contratto e
 del governo. Tutti i poteri degli individui, del contratto e

egli riconosce la giustizia della pena di morte quando sia
necessaria. Decide poi che essa può infliggersi quando sia
necessaria unico mezzo a distogliere gli altri cittadini dal
commettere delitti, modo di accettarlo come fondamento del
diritto di punire il principio platonico.

Questo accettato sulle opinioni del Baccaria è
facile, preso a poco colle stesse parole, nel 1832.

Circa quattro anni fa mi venne recapitato un libro
accompagnato da un biglietto dell'onorevole amico Francesco Sac-
cagnola (che memoria cara e dolosa ad un tempo!). Il bi-
glietto non era che l'opera dei delitti e delle pene trad.
da dell'insigne criminologo francese Prof. Francesco Saccagnola⁽¹⁾, che
vi ha presentata una sagacissima introduzione. Il biglietto è
inviato a notare a pag. LXXII di quella introduzione il se-
guito: « Non si è posta sufficiente attenzione alle
osservazioni che il Baccaria ha presentate la sua opinione
sulle pene (sulle illegittimità della pena di morte). Se egli comincia
dalla stabilire che il diritto non esiste, perché nessuno
ha potuto consentirvi nel contratto so-
ciale il sacrificio della propria vita, salite ben più

« In questa tesi... Il terreno sul quale viene a porsi quasi
 « immediatamente è quello della necessità; ciò che egli esamina
 « non è se la pena di morte è legittima, ma se essa è efficace
 « ed utile. Ed egli fa, prima di tutto, questa notevole concessione,
 « ed, che questa pena è necessaria quante volte non vi abbia
 « altro mezzo per distinguere gli uomini dal commettere certi
 « delitti, quando fosse il vero e unico mezzo per distinguere gli
 « altri dal commettere delitti.» (Questo secondo punto della
 « sua discussione, molto più degno di aver notato che la pri-
 « ma, è quello alla quale si è posta minore attenzione.
 « Eppure, con una riconoscenza, il Bentham aveva individuato
 « nella sua ammirabile perizia la sola argomentazione
 « alla quale la sua tesi può avere probabilità di trionfare nel
 « giorno.»

Letto questo passo delle *Introduzioni* del sig. Hobb,

(2) *Analisi*, n. 136
 delle *lezioni*, n. 16
 del *secondo* *decennio*,
 aprile 1832, da pag.
 124 o 126.

riposi all'amico che mi congratulava di veder fatto dal
 sig. Hobb quella medesima osservazione, che fuo del 1832
 io avevo fatta nell'*Analisi* di *Roana*⁽²⁾, in quel giornale che
 brutalmente soppresso, lascia tante decisioni di sé, e che disprezza
 quell'egregio uomo, cui tanto debbero le *Studi* in *Stato*, e

Car. Gio. P. de Vico.

Si è detto or ora, che il Beccaria mostra di accettare, come fondamento del diritto di punire, il principio platonico, quando detta la pena di morte potersi essere giusta, e neutra quando sia riconosciuta unico freno a distinguere i cittadini dal commettere certi delitti.

La pena, infatti, secondo il principio platonico, seguito per gli altri dal Beccaria, è giustificata dall'istituto che ha principalmente di allontanare gli uomini dal commettere delitti. La pena è ordinata alla prevenzione dei delitti, alla difesa dell'ordine sociale, ordine che si suppone stabilito in una data aggregazione politica secondo la legge della opportunità. L'idea normale del diritto di punire non può nascere che da uno stato normale di società secondo la legge dei luoghi e dei tempi. In uno stato di società disordinato e anormale per malregime del governo non può esser uso di forza e di violenza, e il diritto di punire non giustifica.

Non vi ha bisogno per l'oggetto che si propone di questo rapporto di prendere ad esaminare o discutere il

diversi principj, sui quali dai diversi scrittori si fonda il diritto di punire. A ciò non basterebbe un volume. Ma non può farsi che sia che facciano scaturire dal diritto di difesa, e si consideri come sanzione della involuntarietà dell'ordine sociale; ma che voglia accettare il principio della espiacione, il cui vero e principal fine è il ristabilimento dell'ordine; sia che si preferisca il principio della giustizia così splendidamente propugnato dal forte ingegno di Fellegine Rossi, non troviamo che in tutti questi diversi principj scenda la giustificazione della pena di morte, e i diversi sostenitori di quella si ammettano la legittimità.

Tutte però la riducono a questioni di necessità. E non altro nell'opera delle Lezioni delle Leggi dello Stato sociale dice l'illustre criminalista toscano, il Romagnoli. Ecco infatti alcune sue parole: « Dal diritto che ha l'uomo di « uccidere per difendere la sua vita può certamente nascere « nel diritto politico, come quello il quale rappresenta tutti « i bisogni e tutti i grandi interessi dell'umanità, l'autorità « di punire la vita dell'individuo. Ma la regola dalla quale

« parte questo diritto presuppone la necessità di conservarsi
« in chi uccida, e perciò la pena di morte sulle mani delle
« stabilito governo contro chi si dichiara suo armato nemico
« è giusta e legittima. Ma se si tratta del diritto di uccide-
« re per la conservazione di un terzo, vacilla la regola per-
« ché il giudizio della necessità non è più in chi si trova
« in pericolo, ed è pronunciato da chi è fuor di pericolo; e
« un eccesso di zelo scorge funesto alla imparzialità più al-
« terazione la rettitudine. Oltreciò per uccidere alcuno a
« titolo di garanzia o proprio o d' altri è d' uopo che la ne-
« cessità sia provata come fatto nei suoi estremi atti-
« buti evidenti e della ragione non impugnabili; e di qui

(3) Carrignani, *Lezioni* « appunto le incertezze del diritto sociale incertezze.⁽³⁾
della legge della sic- Nessuno è che il Prof. Carrignani nella Lezioni sulla
rezza sociale, Pisa, 1832, pena di morte che dico con molto solennità nel 18 marzo
Tom. 3. pag. 171-72. 1836, e così quattro anni dopo la pubblicazione dell' opera
l'opera ricordata, condannò la pena di morte, dicendo che, tra
« le pene, che la società può giustamente creare, e la pena
« di morte, è un abissi. La sola ragione, prosegue egli, può
« scenderne la profondità. Se il diritto della ragione sacra

"ove la vita di un uomo è per così dire distribuita, come la
"giornata umana, potrà dare alla sua distruzione il titolo
"di giustizia?" (1)

(1) Una lezione acc.

tenuta sulla pena di

morte, Pisa, Tipografia

Nistri, 1836, pag. 52.

Noi non possiamo, né vogliamo discutere questa
opinione. Quel diritto della ragione, di cui parla il Prof.
Carnignani, ebbe una severa critica da un giudice con-
pugnabilissimo, l'illustre Cav. Senatore Salvatore Costantini.

In ogni modo quella opinione si assume anche
come un dubbio sulla legittimità della pena di morte. Que-
sto dubbio, che da uno dei membri della Commissione acca-
demica mi ha sufficientemente per non dimperarsi in questo rappor-
to della questione sulla legittimità della pena di morte,
opposto dubbio, ripeto, non può darvi alcun forza di di-
struggere la opinione positivamente contraria professata
da uomini della più alta intelligenza, desiderosi, e caldi
promotori del bene. Al che bisogna aggiungere co-
me la storia ci insegna che l'uso della pena di morte
è stato universale; che essa si trova presso tutti i popoli,
cominciando dal popolo d'Israello; che si trova in tutte le
epoche, sotto tutte le forme di governo. La opinione, dice

« Pellegrino Rossi, che attacca la pena di morte, come una
« pena per sé stessa illegittima », è contraddetto in fatto dal
(5), Rossi, *Traité de* « accordo quasi unanime dei legislatori o dei popoli... »
Droit pénal, Bruxelles,
1840, pag. 420.

Da tutte le premesse che dobbiamo noi concludere
in relazione alla pena di morte? Che essa non può dirsi
assolutamente e per sé stessa illegittima.

Ma se la pena di morte non può dirsi sovranamente,
assolutamente ingiusta, può dirsi che essa sia incompatibile
coll'attuale civiltà?

Dovrà la nostra Commissione proporre istanze al Parlamento nazionale, perché nel Codice dei delitti e delle pene comuni, che sarà scritto pel nuovo Regno d'Italia, non trovi
in luogo la pena dell'estremo supplizio?

Or qui passiamo ad un'altro ordine d'idee. Non
passiamo alla seconda questione, qui non si tratta più
dell'assoluta ingiustizia della pena di morte. Qui si tratta
di determinare se l'attuale nostra civiltà vada verso
sua la pena di morte, o se piuttosto siasi pervenuta a
tal segno che non possa decidersi la abolizione.

« La abolizione della pena di morte, la scriverò »

Antologia, 1881, pag. 62.

nel 1831, dove esser una delle conseguenze del progresso
dello incivilimento⁽¹⁸⁾.

Gli uomini, disse Dante, non sono nati a vivere
come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.

La conoscenza e l'attuazione del vero, e l'eser-
cizio della virtù costituiscono la sostanza del vero inciv-
ilimento.

Per stabilire quel grado di civiltà si trovi nelle
diverse parti d'Italia, converrebbe avere quelle esatte
statistiche che ora si mancano.

Possiamo però accennare di alcuni gradi di civiltà,
per i quali questa civiltà si appalesa.

E qui, innanzi tutto, non si può non dar
valore, per giudizio dell'attuale civiltà dell'Italia,
alle sue civiltà antiche. Le tradizioni sulle usanze
dei popoli non si perdono mai interamente, e formano
parte delle civiltà delle generazioni viventi.

Un gran segno della civiltà dei popoli ita-
liani è stato il plebiscito, col quale hanno dichiarato
di voler far parte di un solo regno sotto lo scettro.

costituzionale) di quel Re, che meritò il nome, e più d'
ogni altro glorioso titolo di Re-Salvatore; di quel Re,
nel cui nome soltanto ci può esser dato di giungere al
compire quella costituzione della nazionalità italiana, che
è stato il sospiro di tanti secoli. Tutti questi popoli,
eioni che hanno sentite il bisogno di diventare nazioni,
che aspirano al compire di quella potenza delle nati,
senza la quale non può esser dato alle genti di svol-
gere la loro nativa energia, e le speciali loro attitudini,
hanno dato un gran segno di civiltà.

Un altro gran segno di civiltà lo danno le popo-
lazioni italiane col loro cortese in fatto di religione.
Nessuna parola d'ordine pubblica in Roma governa le con-
dette dell'Episcopato cattolico, e specialmente dell'Italiano,
che lo fa nemico della civiltà nazionale, cui coi modi,
e colle parole più ambiziose condannano e stuprano. Le
popolazioni italiane si sono tanto stupide da credere
alle non più parole di chi dovrebbe esser loro ma-
estro, si sono tanto poco savi da non distinguere la re-
ligione dai suoi ministri. Esse considerano il culto alla

religioni di loro padri, a quella religione, cui non sup-
ponno d'inspirarsi i più grandi Italiani de' Dotti
e Giuristi. Non è questo uno stupendo segno di civiltà?

In una delle parti d'Italia guarsa, e di un
quasi di sangue di pecora una matassa di briganti, assassi-
ni e ladroni, che dicono difensori dell'altare e del tra-
no, della religione e della legittimità. E ciò che si
muove a Parigi è il vedere che questa matassa è mos-
sa e si vede se chi non dovrebbe dar moto e lade-
re non alle opere pie, benefiche, civili. E per un mo-
vo a Parigi il pensiero, che a una turba d'indigeni
deliberatamente corrotti e abbentiti ha-anno di ag-
girarsi dei non indigeni, i quali vengono volonte-
ri a far guerra ad un popolo che non li ha offesi, ad
un popolo che altro non vuole che vendicarsi in libertà,
che vuol conquistarsi la sua indipendenza, ed ordinarsi
a religione. E a coloro in quale discorso che qualche con-
danno un sentimento religioso, risponderemo che in Ita-
lia non è in pericolo la religione se non per fatto di
una gran parte dei suoi propri misisti, che il vero

si è, che l'Italia è fatta segno delle ire di tutta la
reazione europea, perchè non per troppo che la ridon-
danza d'Italia sarà ridondata di altre nazioni. In
Italia si fa guerra non all'Italia sola, ma anche ad
la Francia, e al suo gran re Imperatore. E non è
una vendetta non mai più visto l'affacciarsi non so
lo di quelle sette che chiamasi il partito cattolico, ma
di Voltiniani e di protestanti a difendere il poter tem-
porale del Papa, e a calpestarlo (Italia) perchè non
vada perduto alla pretesa beatitudine dei passati go-
verni, ossia al progetto dell'Austria, e chiede che
la sua naturale capitale, Roma, non rimanga più al
lungo sotto il dominio di chi ne vuole, nè se, se può
governarsi come la progredita civiltà richiede? E non è
doloso il vedere per questi paladini che fa prova co-
me l'orgoglio e lo spirito di partito passano singolarmente,
ma anche un'altra intelligenza, e chi ne fa conto, che al
molto ingegno non sempre si accoppia il retto giudizio, per-
chè spesso di difendere affrettosamente la ragionabilità palaeon-
mentri combatte la personalità italiana, la quale sola trionfa.

potrà far possibile la costituzione non tanto della po-
lizia, quanto delle altre istituzioni.

È poi grave ardire, ma poiché non è un
gioco d'incerto, che ai danni d'Italia, come è se-
mic di lui, così si adopera una facciata, che, se la
la-derà, vorrebbe per sé solo il voto di amara vira-
ment. Ma, ben die! come non dubitare di questo
amore, se non ha quasi altre parole che d'odio? se
altro non fa che gettare nel popolo i semi della dis-
cordia e della discordia, mentre la salute d'Italia sta
in chi di tutti le forze si forma un fascio che non
sia possibile di rompere? Come non dubitare di que-
sto amore, se è messo in qualche avviso per dimostrare
non solo che, se potesse da lui attuarsi, riuscirebbe
a distruggere quanto finora si è edificato? e che anche
selemente tentati non affettano, ma ritardano l'opera
della intera redenzione italiana?

Per bene, tutte le forze della versione europea,
tutte le tentativi del comitato partito d'azione non val-
gono, se non pochi pochi fatti particolari, a farci della

via diretta la gran massa della popolazione italiana. E non sono ammissibili gli atti di concorde valore con cui le Province meridionali respintano e respingono gli atti che subizgi dei briganti, e il senso civile col quale sanno provvedere ai propri interessi, appena la tranquillità è per essi ristabilita? E questo non è un gran segno di civiltà?

Torino è un' altra manifestazione di questo civiltà? Essa si fa palese a chiunque visiti il Palazzo della Esposizione. Se di fatto è stato capace un popolo, nonostante tutti gli impedimenti che le male agenzie fanno pervenire alle volgarità delle forze individuali, lo quale in Italia non sono minori che in ogni altra nazione, la libertà di che si assicura il nuovo ordinamento nazionale in ogni l' anima alla più alta speranza per tutti avvenire.

Da tutto ciò concluderemo però che debba proporsi la abolizione per tutta Italia della pena di morte?

Nel scorso anno 1860 il Deputato Marchese proposero al Parlamento Italiano la abolizione della

pena di morte. Nel 10 maggio di quell'anno il Marchese Lodi era ammesso a svolgere la sua proposta. Alle ragioni sulle quali innanzi dal Beccaria per dimostrare l'infirmità, non necessaria e non utile la pena di morte, aggiunse alcuni fatti per convincere che la società civile si pone nel pericolo di commettere un assassinio condannando un innocente.

Il Deputato Giurelli disse che non si potrà mai con effetto proporsi la abolizione della pena di morte, se non si faccia una ben ponderata rivista del sistema penale, e se non si consiglia di aver trovata una pena che possa surrogarsi alla pena di morte, che consenta la difesa della società civile, l'ordine della giustizia, e tutte le esigenze della civiltà. Aggiunse, che la questione sulla legalità della pena di morte non è che la questione sulla legalità di qualunque altra pena; che bisogna risalire al diritto di punire.

Il Deputato La Brina propose, e la Camera di Deputati adottò il seguente ordine del giorno: „La Camera si riserva di discutere la grave questione della pena di

« modo quando prendersi in esame la unificazione delle le-
« gislazioni penali del Regno, giusta all'ordine del giorno

La sola Toscana in Italia non ha oggi nella sua legge la pena di morte. Fu abolita da Pietro Leopoldo nel 1786; fu ristabilita da Ferdinando IV nel 1795; di nuovo sotto la dominazione francese; fu mantenuta dalla Restaurazione del 1814; fu nuovamente abolita nel 1847; fu ristabilita con Decreto toscano del 16 November 1852; e fu infine sancita nel nuovo Codice penale del 1853. Ma il Governo Provvisorio Toscano con Decreto del 30 April del succedente anno 1859 la abolì nuovamente.

Cosa le solenni parole di quel Decreto?

« Il Governo provvisorio Toscano,

« Considerando che fu la Toscana la prima ad
« abolire in Europa la pena di morte;

« Considerando che se questa venne in seguito
« ristabilita, fu solamente quando le passioni politiche
« prevalsero alla moderata dei Principi, e alla moderazione
« degli animi;

« Considerando però che qualunque per tal modo

« ripristinato non venne applicato giammai, perché per noi
 « la civiltà fu sempre più forte delle leggi del carnefice;
 « Ma decretato e decretato ».

« La pena di morte è abolita... »

Or se la legislazione penale volesse unificarsi,
 delle due cose l'una si farebbe: o a tutta Italia si
 estenderebbe la pena di morte, o per tutta Italia si
 abolirebbe.

Ma se a tutta Italia si voleva estendere, e
 si ripristinava nel Toscano, non si negherà la sua civiltà.

Se oppi la pubblica opinione non la creda nec-
 cessaria, potrebbe un atto del Parlamento dichiarare che
 lei, senza farsi ingiuria alle patrie di Dante, alla Per-
 ra che senza orgoglio può dire la madre della civiltà
 moderna?

Questo si che può ben domandarsi al Parlamento
 Italiano, che non tolga alla Toscana questo segno della
 sua civiltà.

Quando dei tempi meno prossimi ai nostri, la
 Toscana non può dimenticare che la pena di morte può

Dirsi qui l'ultima volta riportata sulla faccenda anz.
chiodi. Con che cuore sopportabile che gli amici,
che i suoi confidati le riportassero il triste dono che
le porta il nemico? Ciò non sarà. Il carnefice, il
boia, questo re, il cui prezzo (al dire di Vittorio Hugo,
nessuna rivoluzione ha potuto finora colare), è stato
dalla Giustizia recitato per sempre.

Se la civiltà delle altre parti d'Italia non si
vedesse tanto matura da consentire la abolizione della
pena di morte, si abbandoni per ora il pensiero della
unificazione della legislazione penale, e si attenda che
la benefica azione del nuovo ordinamento d'Italia riduca
in tutti le sue parti in condizioni da non far necessa-
ria la pena di morte.

In tal caso può darsi considerare il Parlamento
se sarà portatore di buoni effetti il fare questi distac-
camenti, e se non sarebbe meglio parlare il riconoscimento
che ogni parte d'Italia è tanto civile da permettere
che sia abolita la pena di morte. Credo di non andare
avvinto se affermo che il sapere di essere regolati bene

fa l'uomo migliore, mentre il segno di esser reprobato
 altrui lo fa peggiorare. Né errò il Parlamento d'Inghilterra
 in i grandi e solenni segni di civiltà restati più so-
 pra, e che sono di tutta la Italia.

Dovrà poi considerarsi il Parlamento, che per
 dar forma nel Codice penale per le altre parti d'Italia,
 come la Toscana, la pena di morte, deve giu-
 dicarsi che essa è necessaria; deve giudicarsi che non
 vi son altri mezzi di prevenire le violazioni della si-
 curezza pubblica, e che è indispensabile l'uso di così
 grave pena. Nel 4 Giugno 1822 Sir James Mackin-
 tock disse alla Camera dei Comuni: « È la necessità
 « sola che può giustificare la pena di morte. Quant'è
 « togliere la vita ad un uomo, deve esser provato che non
 « esiste altro mezzo di prevenire le violazioni della si-
 « curezza pubblica, fuorchè il sacrificio del colpevole. Il gas
 « di questa dimostrazione ricade dunque sopra coloro, i qua-
 « li pretendono mantenere l'uso di questo sacrificio. »

Né sfuggirà al Parlamento Italiano, quanto riesca
 facile esagerare questa necessità. In Piemonte fino al 1839

fu ereditata necessaria la pena di morte anche per i furbi.

Nella seduta della Camera dei Deputati del 10 maggio 1860, che più sopra si è ricordata, l'onorevole ministro che tenne allora il portafoglio degli affari di Grazia e Giustizia, ripetendo una avvertenza che aveva fatto il Deputato Fiorucci, si compiacque di osservare che per la Legge Sarda, indicando le circostanze attenuanti, che i giurati hanno facoltà di dichiarare esistenti, è posto in mano del popolo il giudizio su il fatto di tante atrocità da richiedere nella applicazione della pena di morte un esempio solenne.

Or dovrà considerarsi il Parlamento se sia bene aver posto la sua, secondo le espressioni del Deputato Fiorucci, in mano dei giurati.

Dovrà considerarsi se il voto di dodici giurati possa chiamarsi veramente la espressione della coscienza pubblica.

Dovrà considerarsi se questo sistema non si volga a fare la legge caso per caso.

Dovrà infine considerarsi se l'aver adottato questa

sistema non assumasi sul Legislatore una inalterabile, un
 dubbio sulla necessità della pena di morte.

Chè questo inalterabile, che questo dubbio derivi
 origine alla teoria delle circostanze attenuanti in Francia;
 da cui la pena la legge scade, e ciò che affermava il
 indagine Inveniente formasi; e leggesi Chevenus ad Italiam.⁽¹⁾

(1) Theorie du Code
 pénal, no. 124 et 125

Ora se il Legislatore dubita veramente della ne-
 cessità della pena di morte, non deve sentirsi a dispor-
 sione di Pothier giurista; e deve altrove.

Questi e molti altri casi dove si considerano il Parla-
 mento, non più (specialmente) che Parlamento di una pena irri-
 scibile. Per legge può avvenire, ed è avvenuto che anche
 con giudici illuminati e illuminati, sotto il reggimento di
 buona legge, e malgrado la osservanza di regolari forme
 giudiziarie, e giudici siano stati vittime di un errore irri-
 scibile, e che tal stato condannato un innocente, non per
 la di fatti di simil natura che accadeva, dove per debili-
 rate istanze, siano giudici sospetti, governo insubile, leggi
 non buone, mancanza di giustizia nelle forme dei giudici.
 In questi casi non conviene limitarsi a far voti per la

abolizione della pena di morte. Bisogna guidarsi come l'atene
nel " Dalenda est Carthago "

Forse il Parlamento Italiano non si dovrebbe ad occupare
di della unificazione della legislazione penale, e ad abolire
per tutta Italia la pena di morte, se fossero già nostre
di fatto, come per diritto lo sono, Roma e Venezia. Allora
infatti sarebbe verificato quel tranquillo stato di società
politica, che contemplarsi dal Baccaria. Allora si sparisce
fuori dell'attuale suo corso la reazione europea; i grandi
ci torce, che son per nostri, dal nemico che ora formidabile
si si accinge; cessate anche il proteste della agitazione
interna, avremmo una nazione forte a Jaceo sotto il braccio
quello segno della legge, ben munito al di fuori e al
di dentro. Dalla forza e dall'opinione forte più efficace
della forza medesima. Allora, cessate il poter temporale
del Papa, l'autorità pontificale ricoprirebbe tutta la
consolazione che le è dovuta; tornerebbe ad essere fruttuosa
la missione che Pietro ebbe da Cristo d'insegnare
altri genti; e il mondo prenderebbe più rapido sul suo
incivilimento, pacificazione fra loro le due grandi rivoluzioni

De Dio, la fede e la ragione.

Concludendo detto, o Accademico, a nome della
Consuetudine dichiarare;

Che non si rimette al giudizio dell'Accademia
quanto al determinarsi se detta, possa scaturire dalla
importante memoria del Cav. Prof. Bonaiuti, rivolgersi al
Parlamento Italiano;

Che quando ciò creduto conveniente, l'Accademia
potrebbe domandarsi che non sia ristabilita in Toscana la
pena di morte, e farsi un voto per la abolizione di que-
sta pena dal Codice Italiano.

Fin dal passato secolo fu proclamato in Toscana
il principio del libero cambio, della libertà dell'industria,
e questo principio inalterabilmente confermato di progresso,
non ci scoraggi l'esser soli in Europa a professarlo e
praticarlo, e lo vediamo naturale al nostro popolo.

Sono appena quindici anni che l'Inghilterra, e subitaneamente ancora a combattere con
inveterati pregiudizii, già comincia a farsi strada in altri
paesi, e alla fine farà il giro del mondo, non altro

essendo, secondo la splendida frase del Dr. Bowring, che il
Christianism in action.

Fu anche prima nel passato secolo la Toscana ad
abolire la pena di morte; ed oggi è forse la sola a
non avere il carnefice. Saria il carnefice esser cacciato
da tutta Italia, e possa la Toscana compiacersi di
aver dato anche in ciò l'esempio. E la legge che san-
civa questo gran fatto possa essere proclamata dal Pa-
pidoglio; da quel Campidoglio, donde il Popolo Romano
mandava per mezzo delle sue legioni le sue leggi al
mondo; ma sul quale il popolo italiano non altro vorrà
che ispirarsi all'antichissima italiana sapienza per dar
esempi di civiltà degni che siano imitati dalle altre na-
zioni.

Marzucchi-relatore